Cassazione civile sez. lav., 31/08/2025, n. 24245

RILEVATO CHE

1. Con sentenza n. 41/2021, pubblicata il 12/03/2021, la Corte dâ?? Appello di Trieste, in integrale riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Udine, n. 75/2019, ha accolto il reclamo proposto da Si.Sa., accertando e dichiarando la nullità del licenziamento intimatole con lettera del I marzo 2017.

In primo grado, la lavoratrice aveva adito il Tribunale di Udine per ottenere lâ??accertamento dellâ??illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole da As.Ro., suo datore di lavoro e medico di famiglia, per il quale aveva svolto il lavoro di segretaria part-time per 15 ore settimanali.

La ricorrente aveva sostenuto la natura discriminatoria del licenziamento, intimatole a cagione del genere ed in considerazione del percorso per la procreazione medicalmente assistita intrapreso. In subordine, aveva sostenuto lâ??illegittimitĂ del recesso per lâ??insussistenza del giustificato motivo oggettivo.

Il Tribunale di Udine, alla??esito della prima fase e poi della??opposizione, aveva rigettato la domanda della Si.Sa.

- **2.** Avverso tale pronuncia, la Si.Sa. aveva proposto reclamo, contestando, tra lâ??altro, che il Giudice di primo grado non avesse considerato lâ??assenza di prova sul rifiuto della lavoratrice di passare alle dipendenze della Cooperativa, la eccessiva ed ingiustificata rapidità del licenziamento in concomitanza con la procedura di procreazione medicalmente assistita, la non necessità del licenziamento medesimo in forza della disciplina sul trasferimento di ramo dâ??azienda, oltre ad altri indizi a suo dire confermanti lâ??intento discriminatorio.
- **3.** La Corte dâ??Appello, dopo aver esperito attività istruttoria, ha accolto il reclamo della Si.Sa. ritenendo la sussistenza di numerosi dati di fatto ed argomenti logico-induttivi atti ad avvalorare la sussistenza di una oggettiva discriminazione di genere e, conseguentemente, andando di contrario avviso rispetto al giudice di primo grado, ha dichiarato la nullità del licenziamento.
- 4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso As.Ro. affidandolo a sei motivi.
- **4.1.** Resiste, con controricorso, Si.Sa.
- **4.2.** Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO CHE

- **1.** Con il primo motivo di ricorso si censura la decisione impugnata ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. allegandosi la violazione e falsa applicazione dellâ??art. 2087 c.c. e dellâ??art. 40 del D.Lgs. n. 198/2006 quanto allâ??onere probatorio relativo alla lamentata discriminazione.
- **1.1.** Deduce parte ricorrente con il secondo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dellâ??art. 112 c.p.c. in combinato disposto con lâ??art. 437 c.p.c., ed in ogni caso la violazione dellâ??art. 437 c.p.c. singolarmente considerato.
- **1.2.** La terza censura, formulata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. denunzia lâ??omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, allegando, in particolare, che allâ??As.Ro. fosse noto sin dal 2014 che la ricorrente intendesse avere una gravidanza, nonché che fosse noto sin dalla primavera 2016 â?? ben un anno prima del licenziamento â?? lâ??inizio del percorso di Procreazione Medicalmente Assistita.
- **1.3.** Con il quarto motivo, formulato ancora ai sensi dellâ??art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si denunzia lâ??omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti per non aver mai la Si.Sa. rivendicato la continuazione del rapporto di lavoro con la Cooperativa MAF.
- **1.4.** Il quinto motivo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dellâ??art. 111, comma 6 Cost, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. con riguardo alla sussistenza, nella motivazione, di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili
- **1.5.** Con il sesto motivo, proposto ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. si allega la violazione degli artt. 115 c.p.c. e art. 437 c.p.c.
- **1.** Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dellâ??art. 2087 e dellâ??art. 40 del D.Lgs. n. 198/2006) \tilde{A} " inammissibile.

Va preliminarmente rilevato come debba evidentemente ricondursi ad un lapsus calami il riferimento allâ??art. 2087 cod. civ. in un motivo di censura che attiene integralmente, giusta anche il riferimento allâ??art. 40 D.Lgs. n. 198/2006, allâ??onere della prova in tema di diritto antidiscriminatorio.

Con riguardo alla violazione dellâ??art. 2697 cod. civ., va premesso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez. III, n. 15107/2013), la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui allâ??art. 2697 cod. civ. Ã" configurabile soltanto nellâ??ipotesi in cui il giudice abbia attribuito lâ??onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.

Giova premettere, al riguardo, che la stessa difesa di parte ricorrente ammette, in via preliminare, che i principi di diritto correlati alla distribuzione della??onere della prova siano stati correttamente enunciati in sentenza ma ne deduce, in punto di fatto, la??erronea applicazione in giudizio, atteso che la Corte avrebbe posto a fondamento del trasferimento della??onere probatorio in capo al datore di lavoro la mera a??vicinanza cronologicaa?• tra la ricerca della maternitA ed il licenziamento.

La piana lettura dello stesso motivo di censura, tuttavia, non induce a rinvenire siffatta esclusivit \tilde{A} e sufficienza della vicinanza cronologica $n\tilde{A}$ \otimes \tilde{A} $^{"}$ dato riscontrarla in sentenza.

La Corte dâ?? Appello ha correttamente applicato il principio di riparto dellâ?? onere della prova in materia di discriminazione di genere, ai sensi dellâ?? art. 40 del D.Lgs. n. 198/2006, il quale, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., fra le altre, Cass. n. 14206 del 2013; Cass. n. 23338 del 2018; Cass. n. 25543 del 2018; Cass. n. 1 del 2020; Cass. n. 3361 del 2023), non stabilisce unâ?? inversione tout court dellâ?? onere probatorio, ma unâ?? attenuazione del regime ordinario in favore del ricorrente.

In particolare, ha affermato questa Corte che in tema di comportamenti datoriali discriminatori, lâ??art. 40 del D.Lgs. n. 198 del 2006 â?? nel fissare un principio applicabile sia nei casi di procedimento speciale antidiscriminatorio che di azione ordinaria, promossi dal lavoratore ovvero dal consigliere di parità â?? non stabilisce unâ??inversione dellâ??onere probatorio, ma solo unâ??attenuazione del regime probatorio ordinario in favore del ricorrente, prevedendo a carico del datore di lavoro, in linea con quanto disposto dallâ??art. 19 della Direttiva CE n. 2006/54 (come interpretato da Corte di Giustizia Ue 21 luglio 2011, C-104/10), lâ??onere di fornire la prova dellâ??inesistenza della discriminazione, ma a condizione che il ricorrente abbia previamente fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, anche se non gravi, la presunzione dellâ??esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso.

Lâ??attenuazione dellâ??onere probatorio in favore della parte ricorrente implica che la stessa sia tenuta esclusivamente a dimostrare unâ??ingiustificata differenza di trattamento o una posizione di particolare svantaggio â?? nella specie, connessa alla auspicata gravidanza â?? dovute al fattore di rischio tipizzato dalla legge, competendo poi al datore la prova dellâ??assenza di discriminazione (Cfr., sul punto, Cass. n. 3361 del 2023).

Tale agevolazione probatoria si realizza quando il lavoratore fornisce elementi di fatto, anche non gravi, ma precisi e concordanti, idonei a fondare la presunzione dellâ??esistenza di atti o comportamenti discriminatori, spostando $\cos \tilde{A} \neg$ sul datore di lavoro lâ??onere di provare lâ??inesistenza della discriminazione.

2. Nella specie, la Corte territoriale, pur riconoscendo lâ??insufficienza di molti degli elementi indiziari dedotti dalla lavoratrice (punti 2.1-4 della motivazione della sentenza dâ??appello),

reputati singolarmente e complessivamente ambigui e, quindi, non univocamente interpretabili come indizi del preteso scopo vessatorio, ha poi individuato ulteriori fatti e argomenti logico-induttivi ritenuti molto più chiari e precisi nel senso di avvalorare la sussistenza di una oggettiva discriminazione di genere (punti 5.1 e seguenti della motivazione della sentenza dâ??appello).

Tra questi, la Corte ha specificamente valorizzato la cronologia degli eventi, evidenziando lâ??inerzia preparatoria precedente il marzo 2017 per il passaggio alla Cooperativa Medici Assieme Friuli (MAF) e lâ??improvvisa accelerazione del licenziamento in concomitanza con la fase più delicata della procedura FIVET. Lâ??As.Ro., infatti, aveva affermato di aver dovuto licenziare la lavoratrice il primo marzo 2017, perché a quella data era stato fissato il passaggio della gestione del suo ambulatorio alla MAF e la Si.Sa., che originariamente si era dichiarata disponibile al transito, gli aveva, a fine febbraio comunicato di aver cambiato idea. La Corte ha rilevato che nellâ??anno trascorso fra il 16 marzo 2016 â?? data in cui lâ??As.Ro. Ã" diventato socio della Cooperativa â?? e il primo marzo 2017, nulla era stato predisposto dalla Cooperativa sul piano logistico ed organizzativo (predisposizione dei locali ecc.) talché â?? e tale valutazione deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità â?? Ã" parsa alla Corte illogica la correlazione con tale evento del licenziamento intimato.

Ha, quindi, considerato la rilevanza â?? connessa allâ??accertamento di cui sopra â?? dellâ??avanzamento della procedura di FIVET in considerazione della sicura conoscenza da parte dellâ??As.Ro. della procedura di PMA della Si.Sa. (anche in quanto medico di famiglia di entrambi i coniugi e prescrittore dei farmaci necessari).

Ulteriori indizi argomentativi sono stati individuati nella non necessità giuridica del licenziamento, stante la sostanziale configurabilità dellâ??operazione come trasferimento dâ??azienda ex art. 2112 c.c. e, quindi, della circostanza in base alla quale, con il subentro della Cooperativa nella gestione dellâ??ambulatorio, la â??struttura produttivaâ?• dellâ??As.Ro. era destinata a restare del tutto immutata, avvalorata dal fatto che la Si.Sa. fosse lâ??unica segretaria ad essere licenziata fra i dipendenti dei medici che si avvalevano dei servizi della Cooperativa.

3. Lâ??accertamento della Corte di merito circa la sufficienza degli indizi a far scattare lâ??onere della controprova a carico del datore di lavoro costituisce una valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimitÃ, se non implausibile, come nel caso di specie.

Ed invero, va rilevato che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce lâ??esistenza del fatto ignoto rientrano nellâ??apprezzamento di merito del giudice, insindacabile in Cassazione.

Il ricorso, lamentando unâ??erronea applicazione del riparto dellâ??onere della prova, mira in realtà a un inammissibile riesame del fatto e delle valutazioni compiute dal giudice di merito, non configurando una violazione di legge, ma una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, palesandosi, per tale via, inammissibile.

4. Il secondo motivo di ricorso (Violazione art. 112 c.p.c. in combinato disposto con lâ??art. 437 c.p.c.) con il quale si deduce un vizio di ultrapetizione per lâ??accertamento da parte della Corte dâ??Appello di un trasferimento dâ??azienda, questione asseritamente nuova e introdotta tardivamente in sede di reclamo, Ã" infondato.

Giova evidenziare, con riferimento alla dedotta violazione dellâ??art. 112, che, nel giudizio di legittimitÃ, deve essere tenuta distinta lâ??ipotesi in cui si lamenti lâ??omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri lâ??interpretazione che ne abbia data il giudice di merito nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dellâ??art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere allâ??esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, poiché lâ??interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (fra le altre, Cass. 7.7.2006 n. 15603; Cass. 18.5.2012 n. 7932; Cass. 21.12.2017 n. 30684).

Nella specie, pur deducendo parte ricorrente il vizio di ultrapetizione, appunta, in realt \tilde{A} , le proprie censure su aspetti valutativi della??iter motivazionale in violazione di quanto statuito in sede di legittimit \tilde{A} .

Si verte, allora, nellâ??ambito di una valutazione di fatto, totalmente sottratta al sindacato di legittimitÃ, in quanto, in seguito alla riformulazione dellâ??art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dellâ??omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che Ã" stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto â??minimo costituzionaleâ?• richiesto dallâ??art. 111, comma 6, Cost. ed individuato â??in negativoâ?• dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietÃ; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dellâ??art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017).

4.1. Va poi, rilevato che nel rito del lavoro, la preclusione in appello di unâ??eccezione nuova sussiste nel solo caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado, abbia introdotto in sede di gravame un nuovo tema dâ??indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione; invero, il divieto di cui allâ??art. 437 c.p.c. si riferisce esclusivamente alle eccezioni, processuali e di merito, rimesse alla facoltà della parte interessata, e non alle mere difese e alle eccezioni in senso lato (cfr., sul punto, Cass. n. 2271 del

2021).

A guardar bene, la questione dellâ??esternalizzazione dei servizi alla cooperativa MAF Ã" stata introdotta nel processo sin dalla fase sommaria del primo grado dallo stesso As.Ro., come motivo giustificativo del licenziamento. La Corte dâ??Appello ha, tra lâ??altro, esaminato tale profilo, rilevando che â??con il subentro della Cooperativa nella gestione dellâ??ambulatorio la â??struttura produttivaâ?? del dott. As.Ro. era destinata infatti a rimanere assolutamente inalterataâ?• e che â??lâ??unico cambiamento avrebbe riguardato la titolarità dei rapportiâ?•.

La deduzione della Si.Sa. in sede di reclamo circa la riconducibilità di tale esternalizzazione al fenomeno del trasferimento dâ??azienda ex art. 2112 c.c. e le sue conseguenze giuridiche (la non necessità del licenziamento) non costituisce unâ??eccezione nuova, ma una mera difesa volta a contestare la validità della controprova offerta dal datore di lavoro.

La Corte di merito ha, dunque, semplicemente valutato, nellâ??ambito del proprio potere di interpretazione e qualificazione giuridica dei fatti allegati, come dovesse essere letta la controprova offerta dal convenuto nellâ??ambito dellâ??originario thema decidendum, senza procedere ultra petita.

Tale qualificazione giuridica dei fatti allegati rientra nel sindacato di merito del giudice che, se implausibile, deve ritenersi incensurabile in sede di legittimit \tilde{A} .

5. Il terzo motivo di ricorso, con cui si denunzia lâ??omessa valutazione di un fatto decisivo, quanto alla notoriet \tilde{A} della ricerca di gravidanza da parte della ricorrente, \tilde{A} " inammissibile.

Nella specie, il ricorrente lamenta lâ??omessa valutazione della circostanza che allâ??As.Ro. fosse nota la intenzione di intraprendere una gravidanza della Si.Sa. sin dal 2014 e lâ??avvio della PMA sin dal 2016, ritenendo tale fatto decisivo per escludere la discriminazione legata alla FIVET di marzo 2017.

Invero, lâ??art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, conv. dalla L. n. 143 del 2012, prevede l'â?• omesso esameâ?• come riferito ad â??un fatto decisivo per il giudizioâ?• ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico â?? naturalistico, non assimilabile in alcun modo a â??questioniâ?• o â??argomentazioniâ?• che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (cfr., in questi termini, fra le più recenti, Cass.n. 2268 del 2022).

Ai sensi dellâ??art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lâ??omesso esame deve riguardare un â??fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale) che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia)â?• (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 8053/2014). Non Ã" omesso

esame se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, bench \tilde{A} © la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 34476/2019).

Nel caso di specie, la Corte dâ??Appello non ha omesso lâ??esame del fatto ma, anzi, lo ha valutato.

Il giudice di secondo grado ha esplicitamente posto in relazione le tecniche di inseminazione cui la lavoratrice si era sottoposta negli anni precedenti con le tecniche di fecondazione in vitro (FIVET) di marzo 2017. La sentenza ha individuato un â??evento nuovoâ?• (la procedura FIVET) che, per la sua maggiore probabilitĂ di successo (indicata anche a pag. 30 della sentenza, con dati del Ministero della Salute percentuale di gravidanze su inseminazioni 11,3%, su trasferimenti FIVET 28,4%), avrebbe indotto il datore di lavoro al licenziamento.

Si evince da quanto detto non solo che lâ??esame del fatto non sia stato affatto omesso, ma, anzi, che lo stesso sia stato valutato dalla Corte nellâ??ambito di unâ??ottica di merito e inserito nel complessivo quadro indiziario, ritenendone la â??novità â?• e la â??decisività â?• in correlazione con la rapida insorgenza dellâ??intimazione di licenziamento. La Corte ha ritenuto che il â??rischioâ?• di gravidanza, tollerato dal datore in un momento precedente (IUI) potesse non essere più tollerato in un momento successivo (FIVET ad alta percentuale di successo).

Lâ??interpretazione e la valenza probatoria attribuita a tali circostanze rientrano nellâ??apprezzamento di merito del giudice di secondo grado, la cui valutazione deve ritenersi non sindacabile in Cassazione atteso che il ricorrente non lamenta unâ??omissione, bens \tilde{A}^{\neg} ma una diversa valutazione del fatto, con istanza preclusa in sede di legittimit \tilde{A} .

6. Il quarto motivo di ricorso afferente allâ??omessa valutazione di un fatto decisivo con riguardo alla mancata rivendicazione della continuazione del rapporto con MAF deve ritenersi del pari inammissibile.

Il ricorrente lamenta lâ??omessa valutazione del fatto che la Si.Sa. non avesse mai rivendicato la continuazione del rapporto di lavoro con la Cooperativa MAF, circostanza che, a suo dire, dimostrerebbe il rifiuto della lavoratrice e giustificherebbe il licenziamento. Posto, in premessa, quanto già affermato con riguardo alla violazione di cui allâ??art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la circostanza che la Si.Sa. non abbia proposto azione per la continuazione del rapporto con MAF Ã" stata ritenuta pacifica tra le parti ed un fatto pacifico non Ã" suscettibile di omesso esame ai sensi dellâ??art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

In ogni caso, la Corte dâ??Appello ha diffusamente esaminato il preteso â??rifiutoâ?• della lavoratrice di passare alle dipendenze della Cooperativa (punti 5.2.4 e 6.2.2 della motivazione), e lo ha ritenuto non provato, affermando che di tale rifiuto â??non esiste alcuna prova certaâ?•. La valutazione della Corte, secondo cui del rifiuto non esistesse alcuna prova certa, Ã" un

apprezzamento di merito, incensurabile in sede di legittimit \tilde{A} .

La decisività di un fatto non può essere apprezzata isolatamente, ma nel contesto del complessivo quadro probatorio e motivazionale. La Corte di merito, escludendo la prova del rifiuto, ha di fatto reso irrilevante lâ??inferenza che il ricorrente intendeva trarre da questa presunta â??non-azioneâ?•. Lâ??argomento del ricorrente, quindi, mirava ad un riesame della valutazione di merito che Ã" precluso in questa sede.

7. Il quinto motivo di ricorso, afferente alla denunzia di motivazione contenente un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa, Ã" infondato.

Deve rammentarsi, preliminarmente, che il vizio di motivazione di cui allâ??art. 132 comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 111 Cost. può ipotizzarsi esclusivamente là dove la decisione riveli una obiettiva carenza nellâ??indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade essenzialmente qualora non sussista alcuna disamina logico â?? giuridica da cui si evinca il percorso argomentativo seguito (ex plurimis, Cass. n. 3819 del 2020). In particolare, la motivazione si considera apparente quando, pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo sullâ??esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, non attingendo la soglia del â??minimo costituzionaleâ?• richiesto dallâ??art. 111, comma 6, Cost. (cfr. Cass. civ. n. 13248/2020; Cass. civ. n. 23940/2017). Analogamente, la contraddittorietà deve essere manifesta e irriducibile.

Il ricorrente denuncia, nella specie, un vizio di motivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria, sostenendo che la Corte dâ??Appello avrebbe ascritto la volontà discriminatoria alla Cooperativa MAF (terzo estraneo) invece che allâ??As.Ro.

Nel caso in esame, il riferimento della Corte (al punto 5.2.5 della sentenza dâ??appello) al fatto che la possibile gravidanza â??avrebbe intralciato la realizzazione di uno degli scopi propri della società (Cooperativa)â?• Ã" inserito in un contesto argomentativo articolato.

La ratio decidendi resta fondata sulla condotta dellâ?? As.Ro. non avendo la Corte ravvisato alcuna volontà discriminatoria della Cooperativa, ma utilizzato, invece, la finalità di continuità del servizio propria della Cooperativa come un ulteriore elemento indiziario per supportare la tesi che la repentina insorgenza del licenziamento da parte del datore fosse legata alla gravidanza della lavoratrice.

Non si configura, quindi, alcun contrasto irriducibile nella motivazione, ma una complessa articolazione del ragionamento indiziario, la cui coerenza \tilde{A} " incensurabile in sede di legittimit \tilde{A} .

8. Il sesto motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dellâ??art. 115 c.p.c. e dellâ??art. 437 c.p.c. per utilizzo di fatti estranei al processo Ã" inammissibile.

Secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite, per la violazione delle disposizioni che presiedono allâ??ammissione delle prove, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione delle relative norme, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre Ã" inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020), ed inoltre anche che una violazione delle disposizioni concernenti le prove non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che questâ??ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).

Nella specie, il ricorrente lamenta che la Corte dâ?? Appello abbia utilizzato, a pag. 30 della sentenza (come già accennato), dati statistici sulle percentuali di successo delle tecniche di PMA da una relazione del Ministero della Salute, ritenendoli elementi estranei al giudizio e non notori.

La questione dellâ??utilizzo del fatto notorio ai sensi dellâ??art. 115, comma 2, c.p.c., attiene allâ??esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui esercizio, sia positivo che negativo, non Ã" sindacabile in sede di legittimitÃ, salvo lâ??assunzione a base della decisione di unâ??inesatta nozione del notorio ovvero solo in presenza di elementi specifici atti ad escludere lâ??utilizzabilità della nozione stessa (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 15715/2011; Cass. civ., n. 18748/2010; Cass. civ., n. 28349/2020).

Nel caso in esame, la Corte dâ??Appello ha utilizzato tali dati per supportare unâ??inferenza logica relativa alla â??maggior probabilità di successoâ?• della tecnica FIVET, come â??evento nuovoâ?• significativo nel quadro temporale del licenziamento.

Tale elemento, tuttavia, appare del tutto marginale nel complessivo impianto motivazionale della sentenza, non costituendo la ratio decidendi tout court di essa.

Peraltro, i dati relativi alle diverse probabilità di successo delle tecniche di PMA possono rientrare nella nozione di fatto notorio, data la loro reperibilità in fonti ufficiali e la loro progressiva diffusione nella conoscenza comune, o comunque costituiscono una nozione di fatto desumibile dalla stessa classificazione legislativa delle tecniche (L. 40/2004).

Si aggiunga che la stessa controricorrente aveva già introdotto in giudizio una relazione del Governo con simili percentuali, e che il ricorrente non ha mai contestato lâ??inesattezza di tali percentuali, ma solo il loro utilizzo.

Non si configura, dunque, alcuna violazione delle norme processuali indicate, rientrando la valutazione nellâ??apprezzamento di merito incensurabile.

Deve concludersi che parte ricorrente, nel formulare tale censura mediante ricorso per cassazione, non si \tilde{A} " conformata a quanto statuito dal Supremo Collegio in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cio \tilde{A} ", che \tilde{A} " inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto lâ??apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realt \tilde{A} , ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476 del 2021).

- **8.** Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- **9.** Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori di parte controricorrente, dichiaratisi antistatari.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, della??ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma della??art. 1 a??bis della??articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Ai sensi dellâ??art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione dispone che vengano omessi le generalità e gli altri dati identificativi di parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.500,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.

Ai sensi dellâ??art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellâ??art. 1 â??bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Ai sensi dellâ??art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione dispone che vengano omessi le generalità e gli altri dati identificativi di parte controricorrente.

Così deciso in Roma lâ??8 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2025.

Campi meta

Massima: In caso di licenziamento discriminatorio per ragioni di genere connesse a percorsi di procreazione medicalmente assistita (PMA), l'art. 40 del D.Lgs. n. 198/2006 attenua l'onere probatorio a carico della lavoratrice, che deve fornire al giudice elementi di fatto precisi e concordanti, anche se non gravi, per presumere la discriminazione.

Supporto Alla Lettura:

LICENZIAMENTO

Il licenziamento \tilde{A} " lâ??atto con cui il datore di lavoro risolve il rapporto di lavoro. Esistono diverse motivazioni che possono dare origine al licenziamento:

- giusta causa
- giustificato motivo soggettivo
- giustificato motivo oggettivo
- licenziamento orale (o verbale)
- licenziamento in maternitÃ, o in conseguenza del matrimonio

GIUSTA CAUSA Comportamento del lavoratore che costituisca grave violazione ai propri obblighi contrattuali, tale da ledere in modo insanabile il necessario rapporto di fiducia tra le parti e che non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro (c.c. 2119). GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO Ã? rappresentato da comportamenti disciplinarmente rilevanti del dipendente ma non tali da comportare il licenziamento per giusta causa, e cioÃ" senza preavviso. Rientra ad esempio il licenziamento per motivi disciplinari. GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Eâ?? rappresentato da ragioni inerenti lâ??organizzazione del lavoro dellâ??impresa. Costituisce pertanto G.M.O. la crisi dellâ??impresa, la cessazione dellâ??attività e, anche solo, il venir meno delle mansioni cui era in precedenza assegnato il lavoratore, senza che sia possibile il suo â??ripescaggioâ?•, ovvero la ricollocazione del medesimo in altre mansioni esistenti in azienda e compatibili con il livello di inquadramento. La procedura in tutte queste forme di licenziamento per impugnare Ã" bifasica: impugnativa stragiudiziale entro 60 giorni. Impugnativa giudiziale nei successivi 180 giorni dallâ??impugnativa stragiudiziale. LICENZIAMENTO VERBALE O ORALE Eâ?? il caso in cui il lavoratore viene allontanato dal luogo di lavoro senza alcun atto formale da parte del datore di lavoro (lettera â?? mail) ma a voce. Il licenziamento Ã" nullo.